


Corte dei Conti

IN

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 25 settembre 1985



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1985, concernente l'approvazione dei profili professionali del personale non docente degli istituti e delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica; VISTE le leggi 22 luglio 1975 n. 382, 11 luglio 1980 n. 312 e 29 marzo 1983 n. 93;

VISTA la deliberazione 1570, adottata nell'adunanza del 28 giugno 1985, della Sezione del controllo della Corte dei conti, con la quale sono stati rifiutati il visto e la conseguente registrazione al decreto presidenziale anzidetto;


VISTA la nota 5 settembre 1985 del Ministro per la funzione pubblica, corredata dal decreto presidenziale surrichiamato e dall'estratto conforme al verbale della deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal quale risulta che tale Consesso, nella seduta del 6 agosto 1985, ha risolto, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. sulle leggi della Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934 n. 1214, che il decreto del Presidente della Re-

pubblica 7 marzo 1985, concernente l'approvazione dei profili professionali del personale non docente degli istituti e delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, debba aver corso;

UDITA la relazione del Consigliere dott. Fulvio Balsamo;

CONSIDERATO che il rifiuto del visto al decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985 è stato dalla Sezione del controllo deliberato in quanto l'identificazione dei profili professionali del personale non docente della scuola non è avvenuta in base alla contrattazione collettiva e con i procedimenti disciplinati dalla legge-quadro sul pubblico impiego, bensì ad opera della Commissione paritetica prevista dall'art. 10 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ed in forza del dettato dell'art. 45 della legge stessa, nonostante che tale disposizione non sia più in vigore e comunque senza che sia stato osservato il procedimento di contrattazione collettiva stabilito dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975 n. 382; tutto ciò in disparte dalla considerazione che il collocamento nella III qualifica funzionale del profilo professionale di "accudienti di convitto" si pone in in contrasto con la norma di legge che inserisce gli anzidetti dipendenti, da soli, nella II qualifica funzionale;

- che la Sezione del controllo ha, pertanto, affer-



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mato che il provvedimento viola gli artt. 2, n. 3, 3, n. 3, 4, 5, 6, 29, primo comma, della legge 29 marzo 1983 n. 93 e 45 della legge 11 luglio 1980 n. 312;

- che risulta osservata la procedura prevista dall'art. 25, secondo comma, del citato T.U. sulle leggi della Corte dei conti;

ESAMINATI gli atti e rilevato che non sussistono fatti giuridicamente rilevanti che possano indurre a riconoscere cessata la causa del rifiuto;

RITENUTO, pertanto, che va ordinata, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del più volte richiamato T.U., la registrazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica ed apposto il visto con riserva;


P.Q.M.

ORDINA che il decreto presidenziale indicato nelle premesse sia registrato, previa apposizione del visto con riserva;


DISPONE che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto:

IL PRESIDENTE



per estratto del verbale
p. IL SEGRETARIO GENERALE



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI RIUNITE
Roma, il 28 OTT. 1985



IL PRIMO DIRIGENTE
Direttore della Segreteria



SEZIONI RIUNITE
SEGRETARIA

N. 52/SR/E

Richiesta di registrazione del D.P.R. 7 marzo 1985 concernente l'approvazione dei profili professionali del personale non docente degli Istituti e delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica.

PAGINA BIANCA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Servizio Secondo

N. 31822 - 8.312.2119

Proposta al Titolo del

N. 59/SR/E

N. 59/SR/E

Roma, 5 SET. 1985 19

Al Sig. PRESIDENTE
della Corte dei Conti

R O M A



OGGETTO: decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985
concernente l'approvazione dei profili professionali
del personale non docente degli istituti e delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica.
(deliberazione 1570 del 28 giugno 1985 della Corte dei
Conti in Sezione di controllo).

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 agosto u.s., ha deliberato che il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, concernente l'approvazione dei profili professionali del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie delle belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali, debba aver corso ai sensi dell'art. 25 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

In esecuzione di quanto sopra si trasmettono:

- originale e copia del citato decreto;
- estratto del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1985.



IL MINISTRO
U. Fogliani



Presidenza del Consiglio dei Ministri

G A B I N E T T O

Riunione del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1985
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Mini=
stro per la funzione pubblica
si approva

Omissis

" Il Consiglio dei Ministri, udita la relazione del Ministro per la funzione pubblica, delibera - ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 - che debbano aver corso i decreti del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 1984 e 7 marzo 1985, concernenti approvazione dei profili professionali, rispettivamente, del personale dei Ministeri e del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali.

Omissis


IL PRESIDENTE: CRAXI
IL SEGRETARIO: AMATO

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 8 agosto 1985



IL CAPO DI GABINETTO
Stano



E 1 APR 1985

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 87 e 97 della Costituzione;

VISTA la legge 11 luglio 1980, n. 312;

VISTO l'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1983 (registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8-Presidenza, foglio n. 212) concernente delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica;

VISTI i decreti dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro in data 1° ottobre 1980 e 7 luglio 1981 concernenti, rispettivamente, nomina e modificazione della commissione nazionale paritetica prevista dall'articolo 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine dell'identificazione dei profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali;

VISTI i verbali dei lavori della commissione paritetica e le proposte dalla stessa formulate;

RICONOSCIUTA la necessità di approvare i profili professionali del personale di cui sopra;

RICONOSCIUTA altresì la necessità dell'identificazione, nell'area delle qualifiche del personale direttivo non docente di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un profilo professionale del direttore amministrativo per il suo carattere di specificità non riconducibile ai profili professionali del personale di cui al titolo I della legge medesima;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo unico

I profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali sono approvati così come identificati nel testo allegato che, visto dal Ministro per la funzione pubblica, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1985

F.TO PERTINI

C.TO CRAZI

" GASPARI

" FALCUCCI

" GORIA



per copia conforme
A. M. M. M.

PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE
NON DOCENTE APPARTENENTE AI RUOLI DELLO STATO DEGLI
ISTITUTI O SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA
ED ARTISTICA, IVI COMPRESI LE ACCADEMIE DI BELLE AR-
TI, I CONSERVATORI DI MUSICA E LE ACCADEMIE NAZIONA-
LI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA, E DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE STATALI.

III QUALIFICA

Area funzionale dei servizi generali ausiliari.

AUSILIARIO:

esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

In particolare provvede:

- alla apertura e alla chiusura dei locali per le attività scolastiche e per le altre attività deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto;
- alla quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli arredi anche con l'ausilio di macchine semplici;
- alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili che non richiede l'uso di strumenti tecnici;
- alla sorveglianza sull'accesso e sul movimento nell'edificio del pubblico e degli studenti, nonché alla sorveglianza di questi ultimi nelle aule, nei laboratori e nelle officine in occasione di momentanee assenze degli insegnanti;

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



segue AUSILIARIO

- all'accompagnamento degli studenti in occasione del loro trasferimento dalla scuola alla palestra e viceversa se questa è ubicata fuori dell'edificio scolastico e all'accompagnamento nell'ambito delle strutture scolastiche di alunni handicappati;
- alla manovra di montacarichi e di ascensori nonché all'accensione, alla alimentazione e allo spegnimento di apparecchiature semplici di riscaldamento e alla accensione e allo spegnimento degli impianti centralizzati per i quali non sia richiesta apposita patente;
- al servizio di centralino telefonico e all'uso di macchine per la duplicazione di atti;
- all'approntamento dei sussidi didattici per l'uso degli stessi da parte dei docenti;
- a compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili all'interno;
- a compiti esterni connessi alla mansione.


Nelle istituzioni educative e negli istituti e scuole speciali provvede inoltre:

- alla pulizia e al riordino dei locali adibiti al funzionamento del convitto;
- alla pulizia e al riordino degli spazi scoperti;
- alle attività connesse con i servizi di mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature;
- al prelievo e alla riconsegna della biancheria di corredo del convitto e degli alunni;
- al trasporto di generi alimentari, suppellettili, attrezzature e di altro materiale vario necessario al convitto;
- alla custodia e sorveglianza degli ingressi al convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi;
- alla guardiana dei locali e degli spazi scoperti;
- al servizio di portineria.

Requisito culturale:

- diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



Area funzionale dei servizi tecnici.GUARDAROBIERE:

esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale, conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche.

Tale attività è caratterizzata da autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nella applicazione delle procedure suddette.

Ha responsabilità per le attività direttamente svolte.

E' addetto all'organizzazione e al funzionamento del guardaroba.


Provvede:

- alla custodia del materiale, nonché al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione ed allo stato di efficienza del corredo degli alunni e del convitto;
- alla rilevazione e alla determinazione periodica delle giacenze e alla registrazione delle entrate e delle uscite;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento del guardaroba.

Requisito culturale:

- diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



AIUTANTE CUOCO:

esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specializzata.

In particolare provvede:

- al trasporto e alla predisposizione degli alimenti occorrenti per la confezione dei pasti, collaborando altresì alla loro preparazione; - alle attività connesse con i servizi di mensa e cucina, con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchiature anche automatiche;
- allo svolgimento di altri servizi anche esterni, connessi con il funzionamento della cucina e della mensa.

Requisito culturale:

- diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



IV QUALIFICA

Area funzionale dei servizi amministrativi.COLLABORATORE AMMINISTRATIVO:

esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale e capacità di eseguire procedure amministrative con l'utilizzazione di mezzi o strumenti anche complessi.

Tale attività è caratterizzata da autonomia nel lavoro con margini valutativi nella esecuzione dello stesso.

Ha responsabilità per le attività direttamente svolte.

E' addetto alla predisposizione e redazione degli atti inerenti all'attività amministrativa e contabile dell'ufficio di segreteria anche con l'uso di macchine.

E' responsabile della tenuta dell'archivio e del protocollo.

Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Sostituisce il segretario in caso di sua assenza o impedimento.


Negli istituti e nelle scuole dotati di magazzino, provvede, con responsabilità diretta, alla verifica ed alla conservazione delle merci, delle derrate alimentari, nonché alla custodia del materiale di giacenza; provvede alla registrazione delle entrate e delle uscite di magazzino ed alla determinazione delle giacenze.

Provvede alla registrazione e alla schedatura del materiale bibliografico, ne controlla le giacenze e lo stato di conservazione e provvede alle operazioni di carico e scarico.

Requisito culturale-professionale:

- diploma di qualifica professionale a indirizzo specifico (addetto alla

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



segreteria di azienda; addetto alla contabilità di azienda) o diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



Area funzionale dei servizi tecnici.COLLABORATORE TECNICO:

esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale, conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche.

Tale attività è caratterizzata da autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nella applicazione delle procedure suddette.

Ha responsabilità per le attività direttamente svolte.

E' addetto alla conduzione tecnica del laboratorio, officina o reparto di lavorazione a cui è assegnato provvedendo:

- all'approntamento, alla conduzione, alla ordinaria manutenzione e riparazione delle macchine, degli apparecchi, dei natanti e delle altre attrezzature in dotazione dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione;
- alla preparazione delle esercitazioni pratiche secondo il piano di studi stabilito;
- al riordino del materiale delle esercitazioni, delle attrezzature tecniche e didattiche e del banco di lavoro;
- al ritiro dal magazzino e alla riconsegna del materiale necessario alle esercitazioni nonché alla verifica periodica di detti materiali per le eventuali proposte di acquisto;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi alla conduzione del laboratorio, officina o reparto di lavorazione.

Provvede inoltre:

- alla guida degli autoveicoli per il trasporto collettivo degli alunni a scopi didattici;

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



segue COLLABORATORE TECNICO

- alla guida degli automezzi per eventuali necessità di approvvigionamento e per il trasporto di derrate e materiali vari inerenti alla conduzione dell'azienda;
- alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli in dotazione all'istituto.

Alle attività suddette debbono essere destinati collaboratori tecnici in possesso delle specifiche patenti.

Nelle aziende agrarie svolge, altresì, quelle attività che richiedono particolare conoscenza tecnica a seconda delle caratteristiche di ogni singola azienda (floricoltura, zootecnica, ecc.).

Requisito culturale:

- diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico o diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico o diploma d'istituto di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



INFERMIERE:

esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale, conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche.

Tale attività è caratterizzata da autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nella applicazione delle procedure suddette.

Ha responsabilità per le attività direttamente svolte.

E' addetto, nell'ambito della normativa vigente in materia sanitaria e dell'ordinamento della attività paramedica, alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria.

Provvede alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune; pratica le terapie prescritte.

Requisito culturale:

- diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado e diploma di infermiere generico.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



CUOCO:

esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale, conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche.

Tale attività è caratterizzata da autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nella applicazione delle procedure suddette.

Ha responsabilità per le attività direttamente svolte.

E' addetto alla organizzazione ed alla conduzione dei servizi di cucina.

Provvede:

- alla preparazione dei cibi per i pasti quotidiani sulla base delle tabelle dietetiche;
- al controllo della qualità delle derrate alimentari ed alla vigilanza delle condizioni igieniche della cucina;
- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.

Collabora alla organizzazione dei servizi di mensa.

Requisito culturale-professionale:

- diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

~~Riserva:~~

~~ottanta per cento dei posti nei concorsi pubblici a favore degli aiutanti cuochi in servizio da almeno cinque anni senza demerito.~~

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Visto, se approva la concessione in corso
il Ministro della Funzione Pubblica



[Handwritten signature]

V QUALIFICA

Area funzionale dei servizi amministrativiCOORDINATORE AMMINISTRATIVO:

esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e conoscenza delle procedure amministrativo-contabili e tecniche.

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella predisposizione e nella attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nella organizzazione del lavoro di segreteria.


Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alla elaborazione degli atti amministrativi, al funzionamento dell'ufficio di segreteria, alla vigilanza delle unità sottordinate ed al coordinamento delle attività del personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari.

Cura la tenuta e la conservazione dei registri e degli atti inerenti l'attività amministrativa, contabile e patrimoniale.

Ha rapporti con l'utenza e tratta nel merito i problemi prospettati nell'ambito del proprio settore di competenza; ha rapporti con l'esterno per l'espletamento delle attività connesse con il funzionamento dei servizi di segreteria.

Firma con il capo d'istituto tutti i certificati, gli estratti di registro e le copie di documenti; firma, con il presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e gli ordini di incasso e ogni altro atto secondo quanto previsto dalla normativa.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



segue COORDINATORE AMMINISTRATIVO

Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure semplici per l'elaborazione automatica dei dati.

Fa parte di diritto della giunta esecutiva e, nelle istituzioni in cui non vi sia il consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, svolgendo nei predetti organi collegiali anche la funzione di segretario.

Requisito culturale:

- diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, diploma di ragioniere e perito commerciale (sezione commercio con l'estero), rilasciato dagli istituti tecnici commerciali; diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per il commercio.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



COORDINATORE AMMINISTRATIVO dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
esegue attività lavorativa complessa che richiede specifica preparazione professionale e conoscenza delle procedure amministrativo-contabili e tecniche.

E' consegnatario dei beni mobili in dotazione all'istituto.

Nell'ambito delle direttive ricevute dal direttore amministrativo, ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella predisposizione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nella organizzazione del lavoro di segreteria, nonché nella elaborazione degli altri atti amministrativi, nella vigilanza e nel coordinamento delle attività del personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari.

Cura la tenuta e la conservazione dei registri e degli atti inerenti l'attività amministrativa, contabile e patrimoniale.


Ha rapporti con l'utenza e tratta nel merito i problemi prospettati nell'ambito del proprio settore di competenza; ha rapporti con l'esterno per l'espletamento delle attività connesse con il funzionamento dei servizi di segreteria.

Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e procedure semplici per l'elaborazione automatica dei dati.

Requisito culturale:

- diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, diploma di ragioniere e perito commerciale (sezione commercio l'estero), rilasciati dagli istituti tecnici commerciali; diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per il commercio.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



VIII QUALIFICA

Area funzionale dei servizi amministrativiDIRETTORE AMMINISTRATIVO dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza:

esegue attività lavorativa complessa, avente anche rilevanza esterna, che richiede formazione universitaria.

Nell'ambito di direttive generali e con responsabilità diretta, sovrintende ai servizi amministrativi e contabili.

Ha autonomia operativa e facoltà di decisione e di proposta per il conseguimento di obiettivi assegnati.

E' funzionario delegato.

Provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del consiglio medesimo, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; firma, inoltre, tutti gli atti di sua competenza. Ha alle dirette dipendenze il personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari.

Risponde al direttore dell'istituzione del funzionamento dei servizi di segreteria e della attuazione delle norme legislative e regolamentari.

Possono essergli affidati, nell'ambito degli istituti di istruzione artistica, incarichi ispettivi.

Requisito culturale:

- diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



CRITERI GENERALI IN ORDINE ALLE
QUALIFICHE ED AI PROFILI PROFESSIONALI

Ai fini di una migliore utilizzazione delle strutture il personale inquadrato nei profili professionali delle diverse qualifiche integra, ove ricorrano particolari ed inderogabili esigenze di servizio, le proprie mansioni o funzioni con quelle del profilo immediatamente inferiore della stessa area funzionale nell'ambito della unità operativa cui è assegnato, nel rispetto della prevalenza di svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



PAGINA BIANCA



CORTE DEI CONTI

ATTI di GOVERNO

Roma, li 2 aprile 1985

N. 3

~~MINISTERO~~ Alla PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Tramite il

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

R O M A

Allegato alla presente si restituisce il provvedimento entro indicato con le osservazioni di questo Ufficio.

IL 1° REFERENDARIO

PAGINA BIANCA

Rilicco n. 3 del 2.4.85

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO 49 35
D.P.R. 7.3.1985	In relazione al decreto a fianco indicato si
Approvazione dei	osserva quanto segue:
profili profes-	a) non risulta rispettato il procedimento delinea-
sionali del per-	to dall'art. 45 della legge 11 luglio 1980, n.
sonale non docen-	312, anche qualora lo stesso si ritenga compa-
te della scuola,	tibile con le disposizioni contenute nella leg-
	ge 29 marzo 1983, n. 93. Infatti, la identifi-
	cazione dei profili professionali, secondo qua-
	to disposto dal comma 2 della norma citata, a-
	vrebbe dovuto essere operata a seguito di con-
	trattazione collettiva, sentita una apposita
	commissione. Peraltro detta contrattazione a-
	vrebbe dovuto essere condotta alla luce delle
	disposizioni contenute nella legge quadro sul
	pubblico impiego atteso che l'art. 29 della
	stessa ha abrogato l'art. 9 della legge 12 lu-
	glio 1975, n. 382: v., in termini generali, de
	liberazione Sezione Controllo n. 1438 del 4
	maggio 1984.
	Nel caso di specie, invece, si è proceduto so-
	lamente alla nomina della commissione paritet-
	ca prevista dai commi 2 e 3 del menzionato ar-
	45 - attribuendo alla stessa non mere funzion-
	consultive, bensì il compito di identificare
	profili professionali in questione - e alla s-
	cessiva sostanziale formalizzazione nel decre-
	to in esame delle proposte da tale commissio-
	formulate;
	b) non sembra conforme al dettato dell'art. 46 d
	ella legge n. 312 del 1980, la inserzione nel
	file professionale dell'"Ausiliario" (III q.
	anche della figura dell'accudiente di corvit

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALITÀ DELL'ATTO	CENNO DEI RILIEVI 49 / 36
	che l'art. 46 inserisce, da solo, nella seconda qualifica funzionale (qualifica che così viene meno);
	c) non appare in linea né con il disposto dell'art. 9 della legge n. 312 del 1980, né con quello del successivo art. 14, la riserva dell'ottanta per cento dei posti nei concorsi pubblici per la qualifica superiore prevista a favore degli aiutanti cuochi con cinque anni di servizio.
	La prima delle norme sopra citate, infatti, pur prevedendo la riserva dell'ottanta per cento dei posti, dispone, al secondo comma, che "detti posti saranno conferiti mediante concorso internazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
	La seconda norma, invece, prevede, per il passaggio dalla terza alla quarta qualifica, una riserva pari al quaranta per cento dei posti messi a concorso.
	d) Sembra illegittima, nella attuale formulazione, la previsione secondo cui il Coordinatore amministrativo dei conservatori e delle accademie è "consegnatario dei beni mobili in dotazione

Risposta di rilievo n. 5 del 2. 4. 85

RISPOSTA	49 38 ULTERIORE DECISI DELLA CORTE
<p>a) In merito al dubbio circa il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 45 della legge 11 luglio 1980 n. 312 in rapporto alle successive disposizioni contenute nella legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93 (artt. 2 n. 3, 3 n. 3 e 29) si rappresenta quanto segue.</p> <p>La legge n. 312/1980 ha dato vita ad un nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.</p> <p>Nell'ambito di tale innovazione generale è stato stabilito l'assetto del personale della scuola mediante un sistema che si realizza in due momenti:</p> <p>1) l'inquadramento nelle qualifiche funzionali delle varie categorie di dipendenti della scuola ai sensi dell'art. 46;</p> <p>2) l'individuazione dei profili professionali mediante la procedura di cui all'art. 45.</p> <p>L'intento della legge-quadro, invece, è quello di stabilire una disciplina che esplichi i suoi effetti sul nuovo ordinamento realizzato dalla legge n. 312/1980, in modo da garantire un procedimento di modificazione dell'assetto del personale che consenta un corrispondente rapido adattamento all'evolversi delle esigenze dell'amministrazione pubblica.</p>	

E' da ritenere, pertanto, che le norme della legge n.312/1980 che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento abbiano valore di norme temporalmente definite e già in attuazione, rispetto alla disciplina generale stabilita dall'art. 3 della legge-quadro, che attribuisce la competenza in materia di profili professionali allo strumento normativo che recepisce gli accordi sindacali previsti dai successivi articoli della stessa legge-quadro.

Le norme di cui trattasi non sono quindi in antitesi tra loro, così che la più recente espliciti effetti abrogativi su quella anteriore, ma coesistono nell'ordinamento svolgendo ciascuna una specifica e diversa funzione.

Ritenuta pertanto la vigenza dell'art. 45 della legge n.312/1980, e quindi delle modalità procedurali ivi previste, occorre considerare il problema della compatibilità del procedimento seguito nell'emanazione del decreto di cui si chiede la registrazione con il meccanismo procedurale di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 richiamato dal citato art. 45 della legge n. 312/1980.

In proposito si ritiene che nell'art. 45 citato il procedimento relativo sia delineato "per relationem" con riferimento alle modalità previste nella norma della legge n. 382/1975. Tale norma, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, prevede la costituzione di un'apposita Commissione, di cui fanno parte rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Pertanto tale sistema è da ritenere pienamente funzionale in relazione alla previsione dell'art. 9, primo comma, della legge n. 382/1975, ove si consideri che tale disposizione individua un procedimento di pari livello che interessa ugualmente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

- b) - Relativamente al secondo rilievo - essere cioè non conforme al dettato dell'art. 46 della legge n. 312/1980, comprendere l'accudiente di convitto nel profilo professionale dello "ausiliario", facente parte della III qualifica, in quanto la norma predetta colloca nella II qualifica gli accudienti di convitto - si precisa che, per ragioni funzionali, non è stato ritenuto necessario individuare un profilo "ad hoc" per tale mansione.

Trattasi di una formulazione ritenuta più aderente dalla stessa Commissione alle mutate realtà dell'organizzazione scolastica essendo in graduale fase di riduzione l'istituto del convitto scolastico, e quindi delle figure elementari di personale addetto agli stessi.

Va anche premesso - ai fini di una coordinata valutazione - che gli attuali accudienti di convitto, che peraltro in base all'art. 2 del D.P.R. 2/6/81 n. 271, già percepiscono - dopo un anno di anzianità - il trattamento economico previsto per la terza qualifica funzionale, in base ai meccanismi di passaggio a qualifica superiore previsti dagli artt. 47, 48 e 49 transiteranno nell'area professionale individuata nell'ambito della terza qualifica funzionale.

Pertanto, in linea con l'applicazione di tale procedimento, la commissione non ha ritenuto di definire relativamente alla II qualifica funzionale alcun profilo professionale.

Nell'impostazione data alla nuova tipologia dei profili è stato ritenuto conseguentemente necessario, in perfetta sintonia con l'art. 45, primo e ultimo comma, che si richiama ai principi generali indicati nell'art. 2 e nell'art. 3, primo comma, della stessa legge n. 312/1980, indicare nell'ambito del profilo professionale precisato per l' "ausiliario" le mansioni tipiche in precedenza svolte dall'accudiente di convitto in base all'ordinamento preesistente.

- c) - Per quanto concerne il terzo rilievo, circa la riserva del 1'80 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso alla IV qualifica funzionale, profilo di "cuoco", in favore degli aiu tanti cuochi con 5 anni di servizio/^{che sarebbe} in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 9 e 14 della legge n. 312/1980, si osserva che sussistono forti dubbi sulla possibilità di estendere le norme citate al personale della scuola.

Considerazioni di ordine sistematico e la presenza di norme specifiche nel titolo II della legge n. 312/1980 rafforzano la convinzione che l'applicazione analogica degli artt. 9 e 14 non sia legittima. Infatti, le peculiarità delle istituzioni scolastiche hanno indotto il legislatore a disciplinare la materia senza far riferimento alle norme previste nel titolo primo, salvo le fattispecie espressamente richiamate.

L'art. 9 infatti trova corrispondenza, per il personale della scuola, nell'art. 48, mentre il meccanismo previsto dall'art. 14 trova una disciplina speciale nella previsione dell'art. 47. Pertanto, sia pure per motivi difformi da quelli esposti dall'organo di controllo, si è dell'avviso che l'ultimo periodo concernente la riserva dei posti nei concorsi pubblici per lo accesso alla IV qualifica funzionale, profilo di "cuoco", vada depennato.

- d) - Relativamente infine al quarto rilievo, e cioè circa la non legittimità dell'attribuzione delle funzioni di consegnatario al "coordinatore amministrativo" in quanto in contrasto con le norme stabilite dal D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718; si osserva che la previsione delle attribuzioni del profilo professionale di "coordinatore amministrativo" costituisce il quadro delle possibili mansioni che potrebbero in astratto essere svolte dal personale inquadrato nel profilo stesso, mentre la procedura di cui al D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, è stabilita per la nomina in concreto della persona fisica a cui fanno carico le responsabilità connesse con lo svolgimento della funzione stessa.

Occorre infatti distinguere in proposito i due momenti: quello della previsione astratta del profilo professionale in cui è compresa la funzione e quello concreto, nel quale ad un dipendente inquadrato nel profilo di cui fa parte la funzione è conferito l'incarico di "consegnatario" dei beni di una certa struttura amministrativa o scolastica. Si ritiene che solo nel

secondo di tali momenti siano cogenti le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 718. Del resto l'inserimento della funzione di consegnatario tra i compiti del profilo di coordinatore amministrativo non contrasta con l'art. 4 del D.P.R. n. 718, poichè tale disposizione stabilisce che, in linea generale, l'incarico di consegnatario sia conferito ad impiegati della carriera di concetto.

Nell'attuale ordinamento scolastico, infatti, gli impiegati della ex carriera di concetto sono inquadrati nella V qualifica funzionale (art. 46 legge n. 312/1980) e il profilo di "coordinatore amministrativo" è compreso nell'area funzionale dei servizi amministrativi di tale qualifica.

IL CAPO DI GABINETTO



Deliberazione n. 1570

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione di controllo


nell'adunanza del 28 giugno 1985

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1985, con il quale sono stati individuati i profili professionali del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica;

Visti il rilievo istruttorio in data 2 aprile 1985 dell'ufficio di controllo sugli atti di governo e la risposta dell'Amministrazione in data 17 maggio 1985;

Vista la relazione del 3 giugno 1985 del Consigliere delegato al controllo sugli atti di governo;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti del 17 giugno 1985, con la quale sono stati deferiti alla Sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame e la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del prov-



vedimento suindicato;

Vista la nota del 18 giugno 1985, con la quale è stata data comunicazione della citata ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto e Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero del Tesoro, Gabinetto e Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 24, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Udito il relatore dott. Gian Giorgio PALFOLGOC;

Udito il rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica; non comparso il rappresentante del Ministero del Tesoro;

Ritenuto in

P A T T O


Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1985 sono stati identificati i profili professionali del personale non docente della scuola, in attuazione del disposto dell'art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).

In sede di esame del predetto decreto, l'Uf-

ficio di controllo sugli atti di governo, con rilievo istruttorio in data 2 aprile 1985, ha formulato, anzitutto, dubbi circa la vigenza del citato art. 45, alla luce delle sopravvenute disposizioni contenute nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego).

In subordine, nell'ipotesi in cui il menzionato art. 45 della legge n. 312 del 1980 dovesse ritenersi tuttora vigente, l'ufficio di controllo ha rilevato la non conformità del procedimento concretamente seguito con quello delineato dal legislatore. Nel caso di specie, infatti, i profili professionali del personale non docente della scuola sono stati identificati direttamente dalla Commissione paritetica - che ha pertanto esorbitato dalle funzioni meramente consultive attribuitele dal secondo comma dell'art. 45 - anziché con il sistema di contrattazione collettiva, espressamente richiesto dalla stessa disposizione di legge.

Con specifico riguardo alla legittimità dei singoli profili professionali, l'Ufficio ha rilevato, in primo luogo, che non sembra conforme al dettato dell'art. 46 della legge n. 312 del 1980, la inserzione nel profilo professionale dell'"ausiliario" (III q.) anche della figura dell'accudiente di



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


convitto, che l'art. 46 inserisce, da solo, nella seconda qualifica funzionale (qualifica che così viene meno); ed, in secondo luogo, che non appare in linea nè con il disposto dell'art. 9 della legge n. 312, nè con quello del successivo art. 14, la riserva dell'ottanta per cento dei posti nei concorsi pubblici per la qualifica superiore, prevista a favore degli aiutanti cuochi con cinque anni di servizio. Il primo degli articoli sopra citati, infatti, pur prevedendo la riserva dell'ottanta per cento dei posti, dispone, al secondo comma, che "detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". Il secondo articolo, invece, prevede, per il passaggio dalla terza alla quarta qualifica, una riserva pari al quaranta per cento dei posti messi a concorso.

Ha osservato, infine, l'Ufficio di controllo che la formulazione letterale della previsione secondo cui il Coordinatore amministrativo dei conservatori e delle accademie "è consegnatario dei beni mobili in dotazione dell'istituto" è tale da ingenerare dubbi di legittimità, dovendosi, nella

materia, tener conto delle procedure da esperire per l'attribuzione ai pubblici dipendenti delle funzioni di consegnatario (D.F.R. 30 novembre 1979, n. 716).

In merito a tali osservazioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 17 maggio 1985, ha controdedotto, per ciò che attiene alla vigenza dell'art. 45 della legge n. 312 del 1980 - in rapporto alle successive disposizioni contenute negli artt. 2 n. 3; 3 n. 3 e 29 della legge-quadro sul pubblico impiego - che la legge n. 312 del 1980 ha dato vita ad un nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, nel cui ambito le posizioni dei dipendenti della scuola debbono essere stabilite mediante due momenti inscindibilmente connessi: il primo costituito dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali delle varie categorie di dipendenti; il secondo dall'individuazione dei profili professionali, con la procedura prevista nell'art. 45.

L'intento della legge-quadro, invece, sarebbe quello di porre una disciplina destinata a produrre i suoi effetti nel nuovo ordinamento realizzato dalla legge n. 312, in modo da garantire un procedimento di modificazione dell'assetto del personale che consenta un corrispondente rapido adat-



tanamento all'evolversi delle esigenze dell'amministrazione pubblica. Secondo la Presidenza del Consiglio, deve ritenersi, pertanto, che le norme della legge n. 312 del 1980 dirette a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento hanno valore di norme temporalmente definite, la cui attuazione si pone come presupposto indispensabile per l'applicazione della disciplina generale stabilita dall'art. 3 della legge-quadro.

Si tratterebbe, quindi di norme non in antitesi tra loro, così che la più recente espliciti effetti abrogativi su quella anteriore, ma coesistenti nell'ordinamento, essendo caratterizzate ciascuna da una specifica e diversa funzione.


Quanto al problema della compatibilità del procedimento seguito nell'emanazione del decreto con la procedura prevista dall'art. 45 della legge n. 312, l'Amministrazione ha osservato che la citata norma prevede, ai fini dell'identificazione dei profili professionali, la costituzione di un'apposita Commissione, di cui fanno parte rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In tale sistema il procedimento seguito sarebbe da ritenere "pienamente funzionale in relazio

ne alla previsione dell'art. 9, primo comma, della legge n. 382 del 1975, ove si consideri che tale disposizione individua un procedimento di pari livello che interessa ugualmente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

relativamente al primo rilievo concernente il contenuto del decreto - essere cioè non conforme al dettato dell'art. 46 della legge n. 312 del 1980, l'inclusione dell'accudiente di convitto nel profilo professionale dell'"ausiliario", facente parte della III qualifica - l'Amministrazione ha fatto presente che, per ragioni funzionali, non è stato ritenuto necessario individuare un profilo "ad hoc" per la predetta mansione, collocata dal citato art. 46 nella II qualifica, tenuto anche conto delle mutate realtà dell'organizzazione scolastica, nella quale è in graduale fase di riduzione l'istituto dei convitti scolastici, e quindi delle figure elementari di personale adetto agli stessi.

L'Amministrazione ha anche rilevato che gli attuali accudienti di convitto, che peraltro in base all'art. 2 del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 271, già percepiscono - dopo un anno di anzianità - il trattamento economico previsto per la terza qualifica



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionale, in base ai meccanismi di passaggio alla qualifica superiore previsti dagli artt. 47, 48 e 49 transiteranno nell'area professionale individuata nell'ambito della terza qualifica funzionale. Ciò giustificherebbe la scelta operata dalla Commissione di ricomprendere - in sintonia con il primo ed ultimo comma dell'art. 45 della legge n. 312, che si richiamano ai principi generali indicati nei precedenti artt. 2 e nell'art. 3, primo comma - nell'ambito del profilo professionale precisato per l'"ausiliario" le mansioni tipiche in precedenza svolte dall'accudiente di convitto.

Quanto alle osservazioni concernenti la riserva dell'80 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso alla IV qualifica funzionale (profilo di "cuoco") in favore degli aiutanti cuochi con 5 anni di servizio, l'Amministrazione ha osservato che sussistono forti dubbi sulla possibilità di estendere al personale della scuola le disposizioni di cui agli artt. 9 e 14 della legge n. 312 del 1980.

Viene rilevato, in proposito, che le peculiarità delle istituzioni scolastiche hanno indotto il legislatore a disciplinare la materia senza far riferimento alle norme previste nel titolo primo,


salvo le fattispecie espressamente richiamate.

L'art. 9, infatti, trova corrispondenza, per il personale della scuola, nell'art. 40, mentre il meccanismo previsto dall'art. 14 trova una disciplina speciale nella previsione dell'art. 47.

Tenuto conto della disciplina contenuta in tali articoli, peraltro, l'Amministrazione ha convenuto sull'illegittimità della previsione concernente la riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso alla IV qualifica funzionale, profilo di "cuoco".

In ordine, infine, all'ultimo rilievo, relativo all'attribuzione delle funzioni di consegnatario al "coordinatore amministrativo", nelle controdeduzioni viene osservato che la previsione delle attribuzioni del profilo professionale di "coordinatore amministrativo" integra il quadro delle possibili mansioni che potrebbero in astratto essere svolte dal personale inquadrato nel profilo stesso, mentre la procedura di cui al D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, è stabilita per la nomina in concreto della persona fisica a cui fanno carico le responsabilità proprie dell'attività di consegnatario.

Solo nel momento in cui ad un dipendente inquadrato nel profilo di cui fa parte la funzione è conferito



l'incarico di "consegnatario" dei beni di una certa struttura amministrativa e scolastica, dovrebbero considerarsi cogenti le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 718. Viene rilevato, d'altro canto, che l'art. 4 dello stesso D.P.R. prevede, in linea generale, che l'incarico di consegnatario sia conferito ad impiegati della carriera di concetto, i quali sono inquadrati, nell'attuale ordinamento scolastico, nella quinta qualifica funzionale in cui è ricompreso il profilo di coordinatore amministrativo.

Poichè le controdeduzioni dell'Amministrazione non sono sembrate idonee a dirimere tutti i dubbi sollevati in ordine alla legittimità del decreto, il Consigliere delegato al controllo sugli atti di governo, con relazione in data 3 giugno 1985 ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, il quale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha deferito la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dello stesso decreto alla Sezione del controllo, convocandola, all'uopo, per l'adunanza odierna.

Nel corso di quest'ultima, il rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito le ragioni già illustrate in risposta ai rilievi

dell'Ufficio di controllo.

Considerato in

D I R I T T O

Tra le questioni di legittimità sollevate in ordine al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 1985, rilievo preliminare assume quella relativa alla vigenza dell'art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale dispone che l'identificazione dei profili professionali del personale non docente della scuola debba avvenire con il procedimento di contrattazione collettiva previsto, per i dipendenti civili dello Stato, dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 302, sentita una speciale Commissione, composta pariteticamente da rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Soltanto nell'ipotesi di una soluzione positiva dell'anzidetto problema, potranno porsi ulteriori questioni sulla legittimità del procedimento seguito.

Osserva, in proposito, la Sezione che la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, unitamente ad altri aspetti organizzativi dei pubblici uffici, ha formato ogget-



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to, successivamente all'emanazione della legge n. 312 del 1980, di una nuova disciplina nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), nel dichiarato intento (art. 4) di una graduale attuazione dei "principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e della efficienza amministrativa".

Dispongono gli artt. 2, n. 3 e 3, n. 3, della legge quadro, sul punto che qui interessa, che sono regolati con legge dello Stato i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi, mentre è "in ogni caso" disciplinata con i procedimenti e gli accordi contemplati sulla legge stessa "l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni".

Tali disposizioni hanno accordato agli interessi pubblici che si connettono all'organizzazione del lavoro nel rapporto di pubblico impiego una tutela parzialmente difforme da quella attribuita in passato e, in mancanza di specifiche deroghe per il personale della scuola, non possono che applicarsi, anche nel caso di specie, secondo i principi generali sanciti negli artt. 11 e 15 delle disposizioni


sulla legge in generale, in tema di successione

della legge nel tempo.

L'attuazione di tali principi comporta, nella ipotesi - come quella in esame - in cui per il perseguimento di un determinato risultato giuridico sia richiesta l'adozione di una serie di atti coordinati in un procedimento, che ciascun atto della serie trovi la sua disciplina nelle norme del tempo del suo venire in essere (*tempus regit actum*) e che nella sequenza procedimentale intervengano tutti quegli elementi che sono richiesti dalle norme vigenti nel tempo in cui viene posto in essere il provvedimento costitutivo, al quale gli altri atti sono strumentalmente preordinati.

Non possono condividersi le controdeduzioni dell'Amministrazione relative ad una pretesa ultrattività dell'art. 45 della legge n. 312 del 1980, le cui disposizioni verrebbero così a coesistere con quelle nuove contenute, nella stessa materia, nella legge quadro.

Tale tesi si fonda, essenzialmente, sulla considerazione che l'attuazione del predetto articolo costituirebbe un adempimento indispensabile, di carattere transitorio, per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e che i principi fonda-



mentali, di portata permanente, introdotti dalla legge quadro sul pubblico impiego avrebbero valore precettivo soltanto per le modificazioni future dell'assetto retributivo funzionale del personale della scuola.

Deve osservarsi, al riguardo, che nell'identificazione dei profili professionali nessun rilievo di carattere sostanziale può assumere lo strumento giuridico in concreto posto in essere. Appare, pertanto, privo di fondamento il rapporto di inscindibile collegamento, sostenuto dall'Amministrazione, tra la disciplina di carattere sostanziale contenuta nella legge n. 312 del 1980 e le norme che ne prevedono l'attuazione con procedimenti nei quali la composizione degli interessi in gioco non è più corrispondente a quella regolata dal vigente ordinamento.

D'altro canto, nel sistema delineato dalla legge quadro sul pubblico impiego non è rinvenibile alcuna disposizione che possa fornire un supporto positivo alla pretesa ultrattività delle disposizioni contenute nell'art. 45 della legge n. 312 del 1980.

In senso contrario, anzi, il primo comma dell'art. 29 della legge quadro dispone che sono abro-

gate tutte le disposizioni incompatibili con la legge stessa, mentre il secondo comma si limita a far salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge nelle materie indicate nel precedente art. 2.

Il coordinamento delle due disposizioni comporta - come già affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 1436 del 4 maggio 1984 - che la prima, di portata generale, si riferisce a tutte le preesistenti fonti di produzione normativa che risultino incompatibili - come quella di cui si discute - con la nuova disciplina procedimentale all'uopo introdotta nella legge quadro. Non assume invece rilievo, nel caso in esame, la previsione relativa alla salvezza delle norme preesistenti, che non può che riferirsi - in via transitoria e per materie determinate - a disposizioni già emanate con procedimenti diversi da quelli previsti nella legge quadro.

Da ciò consegue che i profili professionali del personale non docente della scuola debbono essere individuati, con i procedimenti di contrattazione collettiva disciplinati dalla legge n. 93 del 1983, nell'ambito degli accordi di comparto previsti dall'art. 6, il quale richiede, tra l'altro,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


una diversa e più articolata composizione delle delegazioni della pubblica amministrazione e delle organizzazioni sindacali.

Restano assorbite dall'accoglimento della prima censura le ulteriori questioni sollevate in ordine alla legittimità del decreto in esame. In merito al contenuto del decreto stesso, la Sezione non può tuttavia esimersi dal rilevare, tenuto conto della necessità della sua riproduzione, l'illegittimità del collocamento del profilo professionale "accudienti di convitto" nella terza qualifica funzionale. Ininfluyente appare, a giustificazione di tale collocamento, il riferimento a ragioni funzionali, che avrebbero fatto ritenere non necessario individuare un profilo ad hoc per tale mansione, ovvero il richiamo alla mutata realtà dell'amministrazione scolastica. Trattasi, infatti, di una norma di natura regolamentare che contrasta con una disposizione ad essa sovrordinata nella gerarchia delle fonti (art. 46 della legge n.312 del 1980)

P C M

rifiuta il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe.

IL SENATORE



IL PRESIDENTE

